

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Bellinzona, 1. dicembre 1994

CIRCOLARE N. 6/1995

Abroga la circolare n. 41/1 del 7 gennaio 1992

PREMI SU CONCORSO E PREMI D'ONORE

	Pag.
1. Premi su concorso	2
1.1. Definizione	2
1.2. Trattamento fiscale	2
2. Premi d'onore	2
2.1. Definizione	2
2.2. Trattamento fiscale	2

1. Premi su concorso**1.1. Definizione**

Secondo la dottrina dominante possono essere considerati premi su concorso tutti quelli che vengono attribuiti ad una persona per un'opera messa a concorso o eseguita su mandato (come ad esempio la musica e/o il testo musicale per un festival o una manifestazione canora, un progetto d'architettura e/o artistico, ecc.).

1.2. Trattamento fiscale

Il premio su concorso rappresenta una forma di remunerazione per il lavoro svolto; giusta l'art. 17 cpv. 1 LT è un elemento del reddito imponibile del beneficiario del premio, e va quindi imposto quale reddito d'attività lucrativa indipendente.

I costi sostenuti per realizzare l'opera premiata (materiale, lavori di dattilografia, stampa, ecc.) possono essere dedotti quali spese necessarie a conseguire il reddito (art. 26 cpv. 1 LT).

2. Premi d'onore**2.1. Definizione**

I premi d'onore sono degli attestati di riconoscimento a persone che svolgono o hanno svolto un'attività o un'opera di grande valore scientifico, artistico o culturale.

Tale può essere considerato a titolo di esempio il premio Nobel.

2.2. Trattamento fiscale

I premi d'onore sono liberalità gratuite che non poggiano su un'obbligazione preesistente e non costituiscono remunerazione di un lavoro svolto dal beneficiario a favore dell'ente che conferisce il premio.

In applicazione dell'art. 155 cpv. 1 lett. e LT sono esenti dall'imposta di donazione:

- *per beneficiari residenti in Ticino, i premi d'onore conferiti:*
 - da enti con sede nel Cantone che godono dell'esenzione a norma dell'art. 154 LT;
 - da enti di chiara fama con sede all'estero e su decisione del Consiglio di Stato;

- *per beneficiari residenti fuori Cantone, i premi d'onore conferiti:*
 - da enti con sede nel Cantone che godono dell'esenzione a norma dell'art. 154 LT.

Premi d'onore conferiti da enti con sede in un altro Cantone svizzero a beneficiari residenti nel Cantone soggiacciano, per costante giurisprudenza del Tribunale federale in materia di donazioni mobiliari, alla sovranità fiscale del Cantone di residenza del donante e sfuggono pertanto alla competenza del fisco ticinese.

Divisione delle contribuzioni
Il Direttore:

Edy Dell'Ambrogio